



ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
DEGLI ISTITUTI EDUCATIVI STATALI  
C.F. 94084190308 – email: info@anies.eu  
ATTO COSTITUTIVO REGISTRATO IN  
UDINE  
AL N° 10347 IN DATA 31/12/2002  
Sede legale:  
CN “Paolo Diacono”, Cividale del Friuli  
Sede Presidenza:  
Educatando Statale “Setti Carraro”  
MILANO

Al capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - MIUR

Al presidente dell' ANCI- Associazione Nazionale Comuni Italiani

Al presidente dell' UPI- Unione delle Province Italiane

OGGETTO: Attuazione della legge 23/96 per le istituzioni educative

La legge n. 23 dell'11 gennaio 1996 all'art. 3 prevedeva il passaggio di competenze alle Province degli oneri relativi alla realizzazione, fornitura, manutenzione e funzionamento degli edifici adibiti ad uso scolastico, compresi i Convitti e le Istituzioni Educative statali (come ribadito anche dalla seconda sezione del Consiglio di Stato con sentenza n. 831/97 del 24 aprile 1997).

L'art. 8 e l'articolo 9, comma 4, della citata legge avevano altresì previsto che il passaggio delle competenze dovesse essere disciplinato da apposite convenzioni da stipularsi tra gli Enti interessati (Provincia /Agenzia del Demanio in molti casi) e le modalità per il passaggio delle somme a disposizione tra i diversi capitoli del bilancio dello Stato.

La legge n. 340 del 02.10.1997 aveva stabilito che le suddette convenzioni potevano essere stipulate entro il termine massimo del 31.12.97 (si veda anche circolare MIUR n. 64 del 1998).

Nonostante l'evidente volontà del legislatore, ad oltre vent'anni dall'entrata in vigore della Legge n. 23 sussistono numerose e diversificate situazioni in cui le competenze in materia di realizzazione, fornitura, manutenzione e funzionamento dei Convitti e delle Istituzioni Educative statali sono di fatto in un limbo istituzionale, poiché le Province /Città metropolitane sostengono o di non aver sottoscritto le previste convenzioni o di non disporre dei fondi necessari. Eppure le caratteristiche degli edifici dei Convitti/Istituzioni educative statali, spesso soggetti a diversi vincoli, e il numero degli studenti convittori/semiconvittori non consentono di protrarre oltre questa incertezza, che può determinare gravi deficienze in ordine sia all'erogazione di un servizio pubblico sia alla sicurezza degli studenti e dei dipendenti.

Finalmente la seconda sezione del Consiglio di Stato, nell'adunanza del 31.08.17, ha espresso un parere (n. 01906/2017) che non lascia spazi a dubbi interpretativi in merito alla titolarità delle competenze: **“In conclusione, onde rispondere al quesito sollevato dal MIUR va osservato che, sulla base della l. n. 23/1996, l.) le Province, a prescindere dalla stipula di una convenzione, sono tenute per legge a farsi carico delle spese di realizzazione, fornitura, manutenzione ordinaria e straordinaria, di ufficio, di arredamento, delle utenze**

**elettriche e telefoniche, della provvista dell'acqua e del gas, del riscaldamento e dei relativi impianti, per gli edifici, utilizzati come sedi di Convitti, che siano in proprietà dei Comuni, dello Stato o delle Province medesime o delle istituzioni scolastiche statali”.**

L'Anies, l'Associazione a cui aderiscono i convitti e gli educandati statali italiani, ritiene necessario l'avvio di un tavolo di confronto interistituzionale, o da attivarsi appositamente o utilizzando la commissione nazionale per il diritto allo studio istituita recentemente dal DPR. 63/2017, affinché i diversi soggetti coinvolti – Ministero Istruzione, Unione Province Italiane, Associazione Nazionale Comuni Italiani e Anies- concordino azioni congiunte per dare piena attuazione a diverse leggi dello Stato e a numerose sentenze della magistratura ordinaria chiamata in causa su singole vicende. Si vedano a solo titolo esemplificativo: Tribunale di Torino sentenza R.G. 33393/2011 del 14.01.14, confermata dalla Corte d'Appello con sentenza n. 201 del 10.02.16; Tribunale di Torino sentenza n. 4103 RG 6378/2014 del 05.06.15; le pronunce della Corte d'Appello di Torino sentenza 18/12/15 n. 220/2016 e l'ordinanza del 08/04/2016 terza sezione civile Corte d'Appello di Torino.

In attesa di un vostro cortese riscontro, saluto cordialmente.

  
\_\_\_\_\_  
Prof. Giorgio RAGUSA  
Presidente ANIES